

# Legge sulle epizootie (LFE)

Disegno

## Modifica del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 2002<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge del 1° luglio 1966<sup>2</sup> sulle epizootie è modificata come segue:

### *Ingresso*

visti gli articoli 69, 31<sup>bis</sup> e 64<sup>bis</sup> della Costituzione federale<sup>3</sup>,  
...

#### *Art. 30*            Controllo dei cani

<sup>1</sup> I cani devono essere contrassegnati e registrati in una banca dati.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina le modalità di contrassegno; i Cantoni provvedono alla registrazione.

#### *Art. 37 (nuovo)*    Contributi destinati all'eliminazione degli scarti di carne

<sup>1</sup> La Confederazione può versare contributi per i costi di eliminazione degli scarti di carne.

<sup>2</sup> I contributi sono versati ai detentori di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina nonché ai macelli.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale definisce l'importo dei contributi per animale.

<sup>4</sup> La somma dei contributi non può eccedere le entrate provenienti dalla vendita all'asta dei contingenti doganali per il bestiame da macello e per la carne ai sensi dell'articolo 48 della legge federale del 29 aprile 1998<sup>4</sup> sull'agricoltura.

#### *Art. 38 (nuovo)*    Riduzione, diniego e restituzione di contributi

<sup>1</sup> I contributi possono essere ridotti o negati qualora l'aveente diritto ai contributi viola la presente legge, le disposizioni d'esecuzione o una decisione emanata in virtù delle stesse.

<sup>1</sup> FF **2002** 4208

<sup>2</sup> RS **916.40**

<sup>3</sup> Queste disposizioni corrispondono agli articoli 95, 118 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS **101**)

<sup>4</sup> RS **910.1**

<sup>2</sup> Se le condizioni che hanno giustificato l'assegnazione di contributi non sono più adempiute o se oneri e condizioni non sono stati rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente.

<sup>3</sup> I contributi percepiti a torto devono essere restituiti o compensati indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni penali.

*Art. 56 cpv. 3 (nuovo)*

<sup>3</sup> I Cantoni riscuotono tasse per i controlli ai fini della sorveglianza dell'effettivo del bestiame svizzero (art. 57 cpv. 3 lett. c), i quali hanno provocato contestazioni.

*Art. 57 cpv. 2 e 3 lett. c (nuova)*

<sup>2</sup> Esso può in caso di urgenza:

- a. emanare prescrizioni di durata limitata, nel caso in cui dovesse bruscamente manifestarsi o minacciasse di estendersi alla Svizzera una nuova epizootia che, fino a quel momento, non era oggetto di un disciplinamento;
- b. ordinare provvedimenti temporanei secondo l'articolo 10 capoverso 1 numero 6, a livello nazionale o per determinate regioni, se una epizootia fortemente contagiosa minaccia di estendersi a tutta la Svizzera.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale di veterinaria:

- c. designa ogni anno, d'intesa con i Cantoni, le aziende che devono essere controllate dai Cantoni nell'ambito della sorveglianza dell'effettivo del bestiame svizzero; esso fissa i criteri del controllo e prescrive quali informazioni devono essergli trasmesse.

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.